

4. Azioni e sanzioni

4.1 *legittimazione attiva e passiva. Intervento*

I diritti al nome e allo pseudonimo, al ritratto, alla riservatezza ed all'identità personale previsti dagli artt. 6 c.c. e 96 l.a., ed i diritti dell'artista ex artt. 81 e 83 l.a. ad opporsi alla diffusione della sua prestazione quando essa lede il suo onore e la sua reputazione ed a pretendere che il proprio nome sia indicato nella diffusione della prestazione e sul supporto che la contiene sono diritti che tutelano la personalità artistica degli interpreti, ed in quanto attribuiti alla personalità sono irrinunciabili e non trasferibili: onde difetta di legittimazione ad azionarli la società che ne sia cessionaria ex contractu (Trib. Roma, 1 marzo 2000, *Aida* 2001, 759/1).

La pubblicazione di un fucile stilizzato in una cartina della Calabria che indica con diversi stilemi non illustrati da una legenda differenti caratteristiche della regione offre un'indicazione quantomeno equivoca che può essere riferita sia alle tradizioni venatorie che a vicende legate a fenomeni di criminalità: ciò che può integrare il fumus boni iuris in ordine all'avvenuta lesione dell'immagine del territorio, per cui sono legittimati ad agire gli enti territoriali (nella specie: i comuni) della zona (Trib. Roma, ordinanza 28 giugno 1999, *Aida* 2000, 696/1).

L'illecito compiuto con la messa in circolazione di prodotti realizzati in violazione di altrui diritti assoluti (nella specie: diritto al nome e all'immagine) è imputabile a tutti i commercianti e quindi anche a dettaglianti e distributori (Trib. Milano, 8 maggio 1999, *G.U. BONARETTI, Alessandro Bianchi, Roberto Carlos, Europublishing s.r.l. c. Forservice s.r.l., ME.PE. Messaggerie Periodici s.p.a., Aida* 1999, Repertorio III.4.1).

Quando le critiche pubbliche di un pubblicitario ai Giurì ed alle sue decisioni che lo riguardano abbiano carattere diffamatorio per tutti i membri identificabili del Giurì, ciascuno di essi è legittimato ad agire per l'accertamento della lesione della propria reputazione e del proprio onore e per il risarcimento dei relativi danni patrimoniali e morali (Trib. Milano, 12 aprile 1999, *Aida* 1999, 638/1).

L'imprenditore che abbia ricevuto una licenza del diritto all'immagine di un complesso limitata allo sfruttamento di un materiale fotografico specificato in contratto non è legittimato a chiedere (nella specie in via cautelare) l'inibitoria dello sfruttamento di altre immagini del medesimo complesso da parte di un concorrente (Trib. Modena, ordinanza 11 agosto 1998, *Aida* 1999, 612/1).

La persona fisica che agisce nella qualità di organo responsabile di un news-server e la società che gestisce il news-server non sono passivamente legittimati ad un'azione cautelare per l'inibitoria della diffusione via Internet di un messaggio che il ricorrente allega lesivo del suo onore e della sua reputazione (nella specie è stato ritenuto legittimato passivo soltanto il singolo che ha inviato la comunicazione al news-group) (Trib. Roma, ordinanza 4 luglio 1998, *Aida* 1999, 607/1).

Il distributore di un periodico non è obbligato a controllare che il contenuto di quest'ultimo non contenga violazioni delle norme civilistiche relative al diritto al ritratto (Trib. Milano, 25 giugno 1998, *Aida* 1998, 573/3).

Il distributore di un libro, che il ricorrente ex art. 700 c.p.c. ritiene lesivo del proprio diritto all'onore ed alla reputazione, non è legittimato passivo alla relativa azione cautelare ma è legittimato ad intervenire in causa ad adiuvandum ex art. 105 co. 2 c.p.c. (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, *Aida* 1998, 557/1).

Una società editrice non è attivamente legittimata a far valere la lesione dei diritti all'onore e alla personalità sofferti dalla persona fisica di un dirigente della società medesima e del gruppo editoriale in cui è inserita (Trib. Milano, 21 dicembre 1995, *Aida* 1996, 418/1).

Quando il ricorrente chiede una misura cautelare contro il distributore ed i venditori al dettaglio di figurine di calciatori che assume lesive del relativo diritto all'immagine spettante al ricorrente, la competenza territoriale nei confronti del distributore e dei dettaglianti fonda la competenza per connessione anche nei confronti del produttore delle figurine (Trib. Torino, ordinanza 4 ottobre 1995, *Aida* 1996, 405/1).

L'agenzia che ha ideato e creato la campagna pubblicitaria di un nuovo periodico realizzata da un editore in violazione del diritto all'immagine ed all'identità personale di un terzo è sicuramente un concorrente - tra l'altro indispensabile dell'illecito dell'editore ed ha dunque legittimazione passiva all'azione cautelare del terzo ritratto (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 1995, *G.D. GROSSI, Antonio Di Pietro c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Mc Cann-Erickson Italiana s.p.a., Aida* 1995, Repertorio III.4.1).

In caso di uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un'opera cinematografica, la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film ex artt. 44-49 l.a. non esclude né limita l'azione da parte del soggetto ritratto (o, come nella specie, dell'erede) sotto i profili degli artt. 10 c.c., 96-98 l.a. o, nel caso di attori, anche ai sensi degli artt. 80 e 81 l.a. (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, *Aida* 1995, 344/1).

Quando anche si avvalga nella denominazione sociale del nome patronimico di una persona fisica una società commerciale non è legittimata ad agire in difesa del diritto di questa all'immagine ed al nome, a meno che non provi di essere stata investita del potere di esercitare in nome e per conto della persona fisica i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli da 6 a 10 c.c. (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, *Aida* 1993, 131/1).

Le singole contrade di Siena sono legittimate ad agire ed il Consorzio per la tutela del palio di Siena è legittimato ad intervenire nel giudizio promosso da una contrada per la violazione del diritto all'identità personale e dei segni distintivi relativi al palio: mentre tale legittimazione non può essere riconosciuta al Comune di Siena, che ha funzioni meramente organizzative e/o di polizia, che non gli attribuiscono alcun tipo di titolarità in ordine al fenomeno del palio di Siena (Trib. Milano, 9 novembre 1992, *Aida* 1993, 163/3).

L'editore di una rivista risponde ex art. 2043 c.c. ed è dunque legittimato passivo all'azione civile derivante dalla pubblicazione di una notizia protestata di illiceità. (Trib. Milano, 9 novembre 1992, *Aida* 1993, 163/2).

Il direttore responsabile di una rivista non è passivamente legittimato all'azione relativa ad illeciti puramente civili attuati attraverso la pubblicazione di una pubblicità sulla rivista (Trib. Milano, 9 novembre 1992, *Aida* 1993, 163/1).

Il sosia scelto ed impiegato dall'agenzia di pubblicità non risponde dei danni che dalla pubblicità derivano alla persona di lui più nota (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/9).

L'editore e la sua concessionaria di pubblicità non hanno un obbligo di controllo circa il soddisfacimento dei diritti di tutte le persone eventualmente coinvolte nell'inserzione pubblicitaria, di cui il terzo richiede la pubblicazione: onde non rispondono per omesso controllo dei danni che derivano ad un personaggio noto dall'uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/8).

L'utente e l'agenzia pubblicitaria rispondono dei danni derivanti dall'uso pubblicitario non autorizzato dell'altrui immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/7).

L'art. 11 della legge sulla stampa, che individua una responsabilità solidale civile limitatamente a fattispecie rilevanti penalmente, non è applicabile a determinare una responsabilità della casa editrice e della sua concessionaria di pubblicità, in solido con l'utente e con l'agenzia pubblicitaria, per i danni che derivano ad una persona nota dall'uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/6).

La solidarietà della obbligazione risarcitoria di soggetti che svolgono le diverse attività che vanno dalla committenza di un annuncio pubblicitario (nella specie: illecito per violazione dell'altrui diritto all'immagine) alla sua pubblicazione su un periodico non si muove su un piano meramente oggettivo ma pretende che a carico del soggetto che materialmente ha posto in essere una concausa dell'evento siano individuabili elementi di colpevolezza quantomeno a titolo colposo (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/5).

Il diritto all'utilizzazione economica dell'immagine fotografica di una modella in caso di ritratto su sua commissione, spetta in primo luogo al soggetto raffigurato nella fotografia, che può consentire contrattualmente ad altri di utilizzare il proprio ritratto entro limiti determinati, ed è l'unico legittimato a dolersi dell'eventuale altrui violazione delle clausole contrattuali relative a tali limiti: mentre il fotografo per parte sua conserva unicamente la proprietà sul materiale fotografico originario ed ha diritto al corrispettivo ed all'eventuale indicazione del suo nome sulla fotografia, ma non può disporre dell'immagine del soggetto ritratto (App. Milano, 16 giugno 1992, *Aida* 1994, 218/1).

Legittimato passivo ad una azione cautelare ex art. 700 c.p.c. per l'inibitoria della diffusione televisiva di uno sceneggiato in più puntate lesivo della dignità (con riguardo soprattutto al diritto alla identità personale) di una persona che può essere ingiustamente identificata nel personaggio dello sceneggiato è il produttore di quest'ultimo, che ne ha la disponibilità economica esclusiva ed il potere di apportare al film le modifiche tecniche necessarie: e reciprocamente non è contraddittorio necessario e va rigettata la domanda di integrazione del contraddittorio nel giudizio cautelare con l'evocazione del regista, del soggettista, dello sceneggiatore del film (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, *Aida* 1992, 88/1).

L'editore del quotidiano recante una pubblicità che usa l'immagine di una persona senza il suo consenso si

pone come necessario anello della catena di diffusione del messaggio e della lesione che esso arreca ed è perciò passivamente legittimato alla domanda di inibitoria urgente ex art. 700 c.p.c. della pubblicità contestata (Pret. Milano, ordinanza 24 gennaio 1992, *Aida* 1992, 85/3).

Quando l'utilizzazione non autorizzata dell'altrui immagine non raggiunge la soglia del penalmente rilevante come offensivo del decoro della persona ritrattata, l'insussistenza del fatto-reato esonera il proprietario della pubblicazione e l'editore anche dalla responsabilità civile, ex art. 11 della legge sulla stampa 47/1948 (Trib. Roma, 20 luglio 1991, *Aida* 1992, 57/2).

Ove nel corso di una campagna pubblicitaria siano stati usati l'immagine ed il nome di una persona fisica che sia legale rappresentante di una società per azioni avente come denominazione sociale il nome stesso del suo legale rappresentante, per attribuire a quest'ultimo la dichiarazione da lui non rilasciata, la società stessa non è legittimata ad agire a difesa del diritto all'immagine e del diritto al nome, nemmeno in funzione della coincidenza tra denominazione sociale e nome patronimico; salvo che sia provata l'esistenza di un accordo tra società e persona fisica rappresentante legale in forza del quale la società sia stata investita del potere di esercitare in nome e per conto della persona fisica i diritti ad essa spettanti ex artt. 6 ss. e 10 c.c. (Cass. 2 maggio 1991 n. 4785, *Aida* 1992, 13/4).

4.2 giurisdizione

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad un'azione cautelare di inibitoria della diffusione su Internet di notizie lesive del diritto all'onore ed alla reputazione di un'impresa terza, quando al di là del luogo ove è stato aperto il sito o realizzata la connessione si svolga comunque in Italia l'attività di confezione, pubblicazione e divulgazione su Internet delle notizie ora dette: e questa giurisdizione non è esclusa né dalla competenza del Garante della privacy, che è concorrente e non alternativa a quella dell'autorità giudiziaria, né dall'esistenza del Garante per la diffusione e l'editoria, che non ha competenza in materia di Internet (Trib. Teramo, ordinanza 11 dicembre 1997, *Aida* 1998, 549/1).

4.3 competenza

Nel caso di diffamazione puramente italiana di un'impresa tramite Internet attraverso la pubblicazione di dichiarazioni diffamanti nel sito di un newsgroup il criterio del forum commissi delecti fonda la competenza del giudice del luogo dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine che compongono il sito: ma in assenza di prove certe relative a tale luogo, non rimane che dichiarare la competenza presso il forum destinatae solutionis, id est il foro del luogo di residenza del danneggiante, quale unico luogo certo e ben individuabile a priori (Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, *Aida* 2002, 836/3).

Nel caso di diffamazione transfrontaliera di un'impresa a mezzo Internet la giurisdizione spetta ex art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles richiamata dall'art. 3 co.2 l. 218/95 al giudice del luogo dove «il fatto dannoso è avvenuto», e cioè a quello del luogo «in cui si è manifestato il danno» ovvero «dell'evento generatore di tale danno» (Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, *Aida* 2002, 836/2).

Nel caso di diffamazione a danno di un'impresa compiuta con comunicazione pubblicata in uno spazio web o nelle pagine di un newsgroup, la comunicazione deve intendersi ex art. 595 c.p. effettuata erga omnes (seppure nei limiti degli uti-izzatori della rete) (Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, *Aida* 2002, 836/1).

La controversia relativa alla violazione del diritto al ritratto è di valore indeterminabile e rientra nella competenza per valore del tribunale (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPPABIANCA, Baresi c. Pubblirome Me.Pe s.p.a., *Aida* 1996, Repertorio III.4.3).

Quando il ricorrente chiede una misura cautelare contro il distributore ed i venditori al dettaglio di figurine di calciatori che assume lesive del relativo diritto all'immagine spettante al ricorrente, la competenza territoriale nei confronti del distributore e dei dettaglianti fonda la competenza per connessione anche nei confronti del produttore delle figurine (Trib. Torino, ordinanza 4 ottobre 1995, *Aida* 1996, 405/1).

4.4 onere della prova e prove

La legittimazione di una società a dare in licenza il diritto all'immagine di un cantante è provata dall'affermazione del licenziante di essere legittimato a disporre del diritto licenziato, suffragata dalla firma dell'artista in calce al contratto di licenza (Trib. Modena, ordinanza 11 agosto 1998, *Aida* 1999, 612/2).

Sono inammissibili i capitoli di prova testimoniale volti a provare il guadagno conseguito dal convenuto per violazione del diritto dell'attore al ritratto, poiché quest'ultimo non ha diritto al lucro del convenuto ma solo al risarcimento dei danni (Trib. Milano, 14 maggio 1998, Giud. GROSSI, Gianluca Grignani c. Forservice s.r.l., *Aida* 1998, Repertorio III.4.4).

L'agenzia di stampa fotografica che sia terzo subacquirente dei diritti relativi ad una fotografia di una persona e li ceda ad un editore garantendo l'esistenza del consenso del ritrattato alla sua pubblicazione, senza aver verificato presso il proprio dante causa l'avvenuta concessione del consenso e senza essere anche per questo in grado di provarlo, risponde dei danni che l'editore debba pagare alla persona ritratta per violazione del suo diritto all'immagine (Trib. Milano, 28 novembre 1996, *Aida* 1997, 481/3).

Chi si ritiene leso nel suo diritto all'identità personale dal regista di un film ha l'onere di dedurre e di provare di essere diverso da come questi l'ha effettivamente rappresentato nell'opera cinematografica (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, *Aida* 1993, 141/3).

4.5 provvedimenti cautelari

E' inammissibile il ricorso per provvedimento cautelare che si dolga della pubblicazione di un dato personale in una voce errata di una directory (nella specie: Pagine Utili) senza indicare l'azione di merito che il ricorrente tende ad intraprendere (Pret. Caserta, ordinanza 8 aprile 1999, *Aida* 2000, 682/1).

Il divieto della censura e del sequestro ex art. 21 cost. si estende a tutti i provvedimenti cautelari atipici volti a conseguire i medesimi effetti: ma non esclude l'ammissibilità di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. che prescrivano di accompagnare l'ulteriore diffusione di un'opera letteraria (nella specie: una guida a ristoranti) con la pubblicazione della decisione cautelare e con un inserto rettificativo delle sue affermazioni ingiustamente lesive dell'altrui reputazione (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, *Aida* 1998, 557/4).

Deve essere rigettato il ricorso per inibitoria urgente dell'ulteriore trasmissione, nell'ambito di un programma satirico (nella specie: Striscia la notizia), di alcune immagini del ricorrente mostranti una disputa «senza esclusione di colpi» verificatasi durante un altro programma televisivo: quando sia alquanto dubbia l'esplicita volontà del ricorrente di negare l'assenso alla (anche da lui) auspicata trasmissione di quest'ultimo programma; le immagini litigiose siano già state trasmesse da altra emittente ancor prima della sua utilizzazione da parte del programma satirico; e questo si sia svolto nei dovuti limiti; onde non possa più ritenersi sussistente un grave ed irreparabile pericolo di ritardo tale da giustificare l'invocata misura cautelare (Trib. Roma, ordinanza 18 aprile 1997, *Aida* 1998, 528/1).

Il giudice del luogo di produzione di un poster che si allega costituire violazione dei diritti al ritratto ed al nome è competente ex art. 20 c.p.c. per il giudizio cautelare di merito contro il produttore ed il distributore del poster (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPPABIANCA, Baresi c. Pubblirome Me.Pe s.p.a., *Aida* 1996, Repertorio III.4.5).

L'inibitoria della pubblicazione di un calendario che pubblichi senza autorizzazione il nome e l'immagine di giocatori di calcio non viola l'art. 21 co. 3 cost. (Trib. Milano, ordinanza 5 aprile 1996, *Pres.* PATRONE, *Est.* CAPPABIANCA, Forservice s.r.l. c. Franco Baresi, Roberto Baggio, Mauro Tassotti, *Aida* 1996, Repertorio III.4.5).

Sussiste il periculum in mora quando non vi è prova in atti della cessazione dell'illecita violazione dei diritti connessi per cui si chiede cautela: perché la lesione di questi diritti presenta per sua natura carattere di irreparabilità tanto sotto il profilo della suscettibilità da aggravamento in ipotesi di reiterazione del comportamento lesivo quanto sotto quello della non agevole monetizzabilità del pregiudizio (Trib. Milano, ordinanza 5 aprile 1996, *Pres.* PATRONE, *Est.* CAPPABIANCA, Forservice s.r.l. c. Franco Baresi, Roberto Baggio, Mauro Tassotti, *Aida* 1996, Repertorio III.4.5).

4.5.1 competenza

L'art. 33 c.p.c. non è sufficiente a radicare la competenza del giudice nei confronti di un soggetto quando l'altro soggetto sia un convenuto fittizio, significativamente rimasto contumace, e convocato a fini strumentali per giustificare la competenza nei confronti del primo (Trib. Milano, 29 aprile 1999, *Aida* 1999, 641/2).

Il luogo di adempimento dell'obbligazione di risarcire i danni derivanti dall'uso non autorizzato del ritratto altrui, rilevante per la determinazione del giudice territorialmente competente ex art. 20 c.p.c., è costituito dal domicilio del debitore (Trib. Milano, 29 aprile 1999, *Aida* 1999, 641/1).

4.5.2 misure cautelari tipiche

Il diritto esclusivo al ritratto dei calciatori (nella specie pervenuto alla Panini) è violato dall'altrui commercio sia delle loro figurine che dei relativi album. L'album in particolare è un semplice raccoglitore di figurine, non uno strumento di informazione e manifestazione del pensiero, onde sono fuori luogo i richiami alle garanzie della libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa previste dall'art. 21 cost. al fine di impedire il sequestro ex art. 161 l.a. (Trib. Modena, ordinanza 1 luglio 1998, *Aida* 2000, 667/1).

4.5.3 provvedimenti ex art. 700 c. p. c.

Il divieto della censura e del sequestro ex art. 21 cost. si estende a tutti i provvedimenti cautelari atipici volti a conseguire i medesimi effetti: ma non esclude l'ammissibilità di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. che prescrivano di accompagnare l'ulteriore diffusione di un'opera letteraria (nella specie: una guida a ristoranti) con la pubblicazione della decisione cautelare e con un inserto rettificativo delle sue affermazioni ingiustamente lesive dell'altrui reputazione (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, *Aida* 1998, 557/4).

Il distributore di un libro, che il ricorrente ex art. 700 c.p.c. ritiene lesivo del proprio diritto all'onore ed alla reputazione, non è legittimato passivo alla relativa azione cautelare ma è legittimato ad intervenire in causa ad adiuvandum ex art. 105 co. 2 c.p.c. (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, *Aida* 1998, 557/1).

Deve essere rigettato il ricorso per inibitoria urgente dell'ulteriore trasmissione, nell'ambito di un programma satirico (nella specie: Striscia la notizia), di alcune immagini del ricorrente mozzanti una disputa « senza esclusione di colpi » verificatasi durante un altro programma televisivo: quando sia alquanto dubbia l'esplicita volontà del ricorrente di negare l'assenso alla (anche da lui) auspicata trasmissione di quest'ultimo programmi ma; le immagini litigiose siano già state trasmesse da altra emittente ancor prima della sua ufflizzazione da parte del programma satirico; e questo si sia svolto nei dovuti limiti; onde non possa più ritenersi sussistente un grave ed irreparabile pericolo di ritardo tale da giustificare l'invocata misura cautelare (Trib. Roma, ordinanza 18 aprile 1997, *Aida* 1998, 528/1).

La lesione dei diritti al ritratto ed a ' l nome comporta per sua natura il periculum in mora necessario ex art. 700 c.p.c., perché ha carattere di irreparabilità tanto sotto il profilo della suscettibilità di aggravamento in ipotesi di reiterazione del comportamento lesivo quanto sotto quello della non agevole monetizzabilità del pregiudizio (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPPABIANCA, Baresi c. Pubblrome Me.Pe s.p.a., *Aida* 1996, Repertorio III.4.5.3).

L'art. 21 cost. non consente di ordinare ex art. 700 c.p.c. il « ritiro dal commercio » delle copie esistenti di un periodico, ma non impedisce l'emissione di un provvedimento che ordini di consegnare alla persona ritratta i negativi e le copie fotografiche altrimenti destinati a pubblicarne l'immagine senza la sua autorizzazione (Trib. Roma, ordinanza 2 novembre 1994, *Aida* 1995, 334/3).

E ammissibile una declaratoria, in via provvisoria e cautelare ex art. 700 c.p.c., dell'illegittimità di una decisione del Giurì e del diritto della ricorrente a svolgere l'attività pubblicitaria che il Giurì ha dichiarato in contrasto con il codice di autodisciplina (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, *Aida* 1993, 177/7).

Sussiste il pregiudizio necessario all'applicabilità dell'art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio sofferto dalla ricorrente ha un carattere non solo patrimoniale (tra l'altro di ingente valore), ma incide in modo irreparabile sullo sviluppo futuro della sua personalità professionale in senso lato (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, *Aida* 1993, 177/6).

Il giudice chiamato a provvedere d'urgenza a tutela del diritto d'autore o in genere dei diritti della personalità può evitare provvedimenti coercitivi ablatori, suscettibili di produrre conseguenze assai gravi e spesso irreparabili per i destinatari: nei casi in cui è possibile assicurare la tutela dei diritti lesi mediante aggiunte o soppressioni sull'opera, o con opportune rettifiche o precisazioni, o attraverso l'apposizione di indicazioni correttive o esplicative, o con altri mezzi di pubblicità (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, *Aida* 1992, 88/2).

Non è soggetta al procedimento previsto dall'art. 8 della legge sulla stampa, e può essere invece proposta ex art. 700 c.p.c. una domanda di inibitoria urgente della diffusione non di una rivista ma di un annuncio pubblicitario relativo alla medesima, che si allegi lesivo del decoro e dell'immagine di una persona nell'ambiente familiare, sociale e di lavoro (Pret. Milano, 6 marzo 1991, *Aida* 1992, 37/1).

4.6 accertamento

4.7 azioni restitutorie

Il titolare dei diritti al ritratto ed all'immagine può chiedere ed ottenere la condanna di chi li abbia violati a consegnare i negativi di tutte le fotografie da lui scattate, attesa l'effettiva efficacia che questa consegna ha di inibire eventuali future indebite utilizzazioni dell'immagine del ritrattato (Trib. Milano, 9 marzo 2000, *Aida* 2000, 722/2).

4.8 inibitoria

La protezione dell'idea quale segno di identificazione personale si limita al ristabilimento della verità dell'attribuzione, e solo in quanto vi sia una sua pregiudizievole alterazione: ma non può spingersi all'inibizione dell'uso o al riconoscimento di altre posizioni di primazia, posto che l'esigenza cui risponde la protezione accordata dall'ordinamento si ferma al mero riflesso della tutela dell'identità personale, alla quale soltanto deve essere funzionale (Pret. Roma, 1 aprile 1993, *Aida* 1993, 183/3).

L'azione inibitoria di merito non può essere accolta quando l'illecito (consistente nella specie nell'uso pubblicitario non autorizzato dell'altrui immagine) sia ormai cessato (Trib. Roma, 20 luglio 1991, *Aida* 1992, 57/3).

4.9 risarcimento del danno

La condanna al risarcimento dei danni per violazione dell'altrui diritto al nome e all'immagine postula l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, e questo elemento non è ravvisabile in capo al distributore che non abbia effettivamente potuto esercitare un controllo sull'attività dei suoi fornitori (Trib. Milano, 8 maggio 1999, G.U. BONARETTI, Alessandro Bianchi, Roberto Carlos, Europublishing s.r.l. c. Forservice s.r.l., ME.PE. Messaggerie Periodici s.p.a., *Aida* 1999, Repertorio III.4.9).

Il distributore di un periodico non è obbligato a controllare che il contenuto di quest'ultimo non contenga violazioni delle norme civilistiche relative al diritto al ritratto (Trib. Milano, 25 giugno 1998, *Aida* 1998, 573/3).

Il fotografo che ceda all'editore di una rivista fotografie di cui non sia consentita la diffusione è tenuto, sia contrattualmente che extracontrattualmente, a risarcire al cessionario i danni che ne derivino, a meno che non provi (negli esclusivi rapporti con lo stesso) che il cessionario si sia assunto ogni rischio inerente alla diffusione (Cass. 10 giugno 1997 n. 5175, *Aida* 1998, 507/5).

L'agenzia di stampa fotografica che sia terzo subacquirente dei diritti relativi ad una fotografia di una persona e li ceda ad un editore garantendo l'esistenza del consenso del ritrattato alla sua pubblicazione, senza aver verificato presso il proprio dante causa l'avvenuta concessione del consenso e senza essere anche per questo in grado di provarlo, risponde dei danni che l'editore debba pagare alla persona ritratta per violazione del suo diritto all'immagine (Trib. Milano, 28 novembre 1996, *Aida* 1997, 481/3).

La circostanza che l'uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un'opera cinematografica non ha arrecato offesa o menomazione al prestigio, alla reputazione ed all'onore dell'artista che vi è ritratto è idonea a limitare l'area dei danni risarcibili ma non legittima di per sé l'utilizzazione dell'immagine altrui, essendo illecita ex artt. 10 c.c. e 80-81 e 96-98 l.a. anche la semplice diffusione non autorizzata dell'immagine di un attore (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, *Aida* 1995, 344/2).

L'utilizzazione non autorizzata di un'altrui canzone nella colonna sonora di uno spot pubblicitario televisivo costituisce violazione del diritto di sfruttare la propria notorietà, inteso tale termine come specifico e tipizzante modo di essere degli elementi distintivi del nome e dell'immagine dell'autore dell'opera contraffatta: e come tale

fatto costitutivo di un'obbligazione di risarcire i danni patrimoniali all'avente causa nel diritto ora detto allo sfruttamento della propria notorietà (Trib. Roma, 12 maggio 1993, *Aida* 1994, 233/4).

Al pari di ogni altra ipotesi di utilizzazione non autorizzata di beni altrui, anche l'uso pubblicitario non consentito dell'altrui ritratto fa sorgere l'obbligazione di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, *Aida* 1993, 131/4).

4.9.1 colpa o dolo

Quando una persona abbia eseguito un provino cinematografico con un'agenzia pubblicitaria ed abbia ricevuto da questa un pagamento a titolo di "prestazione in qualità di comparsa comprensiva di diritti di utilizzo illimitati della produzione", l'agenzia abbia successivamente ceduto tali diritti ad un operatore pubblicitario, e questi abbia utilizzato il provino per la propria pubblicità televisiva, la persona ritratta non può chiedere dall'operatore pubblicitario il risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzazione del ritratto: perché anche a prescindere da ogni valutazione sull'effettiva estensione dei diritti ceduti dalla persona ritratta all'agenzia, manca comunque il carattere doloso o quantomeno colposo dell'attività dell'operatore pubblicitario (Trib. Milano, 10 giugno 1999, *Aida* 2000, 688/1).

Al di fuori dell'ambito dell'illecito penale la diffusione televisiva di una pubblicità commerciale altrui che viola il diritto di terzi al ritratto non è sufficiente ad affermare la colpa dell'emittente, che non è tenuta a verificare la sussistenza di tutti i presupposti civilistici relativi alla legittimità della pubblicità realizzata (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, *Aida* 1995, 344/4).

4.9.2 danni risarcibili

La lesione di diritti della personalità dà sempre luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile (nella specie è stata accertata la lesione del diritto all'identità personale di una nota showgirl, il cui ritratto è stato riprodotto senza consenso sulla copertina di una rivista pornografica) (App. Milano, 21 maggio 2002, *Aida* 2002, 869/2).

Può essere disposta la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione del diritto al ritratto con la sua utilizzazione non autorizzata in una pubblicità, quale idoneo mezzo di reintegrazione in forma specifica del danno non patrimoniale, non liquidabile in forma patrimoniale ex art. 2059 c.c. in mancanza di reato, anche quando il titolare del diritto al ritratto non abbia provato che l'illecito abbia determinato danni patrimoniali (Trib. Milano, 3 novembre 1997, *Aida* 1998, 541/5).

La violazione del diritto al ritratto ex artt. 96 ss. l.a. e del diritto all'immagine, realizzata con la pubblicazione non autorizzata del ritratto altrui nella pubblicità che annuncia una nuova iniziativa editoriale, non costituisce di per sé illecito penale e dunque non obbliga al risarcimento dei danni non patrimoniali (Trib. Milano, 3 novembre 1997, *Aida* 1998, 541/3).

La violazione del diritto all'immagine ex art. 10 c.c. non rientra tra i casi in cui è possibile la liquidazione dei danni morali (Trib. Roma, 20 luglio 1991, *Aida* 1992, 57/4).

Chiunque pubblichi a fini di pubblicità commerciale il ritratto di una persona nota senza il suo consenso, in violazione dell'art. 10 c.c., le sottrae in tutto o in parte la possibilità dello sfruttamento remunerato dell'immagine, arrecandole un danno di natura indubbiamente patrimoniale, che deve essere risarcito tenendo conto anche dell'annacquamento che ne deriva del valore commerciale dell'immagine ritrattata (Cass. 2 maggio 1991 n. 4785, *Aida* 1992, 13/3).

Chiunque pubblichi a fini di pubblicità commerciale il ritratto di una persona nota senza il suo consenso, in violazione dell'art. 10 c.c., le sottrae in tutto o in parte la possibilità dello sfruttamento remunerato dell'immagine, arrecandole un danno di natura indubbiamente patrimoniale, che deve essere risarcito tenendo conto anche dell'annacquamento che ne deriva del valore commerciale dell'immagine ritrattata (Cass. 16 aprile 1991 n. 4031, *Aida* 1992, 12/2).

4.9.3 criteri di quantificazione

Il contenuto della cd. «riservatezza telefonica» determinato dal giudice di pace per decidere in via equitativa una controversia sorta prima dell'entrata in vigore della l. 675/1996 può ben estendersi a tutti i dati della persona, quali tra l'altro quelli relativi alla sua identificazione fisica (o giuridica nel caso di ente), alla sua attività (commerciale o professionale) ed ai luoghi dove svolge la propria attività anche privata. (Cass. 16 giugno 2000 n. 8184, Pres. DUVA, Est. PETTI, P.M. NARDI, Telecom Italia s.p.a. c. Rienzi, *Aida* 2001, Repertorio III.4.9.3)

Ai fini della liquidazione del danno da violazione del diritto al ritratto il criterio del prezzo del consenso può essere applicato soltanto quando la persona ritratta goda di notorietà. (Trib. Monza, 20 giugno 1999, *Aida* 2001, 750/3)

La pubblicazione non autorizzata del ritratto fotografico di un'attrice obbliga a risarcirle i danni emergenti, che possono essere parametrati al prezzo del consenso e quantificati in via equitativa (Trib. Milano, 29 aprile 1999, *Aida* 1999, 641/4).

Chiesto il risarcimento del danno per utilizzo non autorizzato del ritratto in misura pari al prezzo del consenso, questo può essere liquidato dal giudice equitativamente (Trib. Milano, 22 marzo 1999, *Aida* 2000, 677/2).

La violazione del diritto al ritratto obbliga al risarcimento dei danni, che possono essere correlati al presumibile compenso che la persona ritratta avrebbe ottenuto per consentire lo sfruttamento commerciale del proprio ritratto (Trib. Milano, 25 giugno 1998, *Aida* 1998, 573/2).

Sono inammissibili i capitoli di prova testimoniale volti a provare il guadagno conseguito dal convenuto per violazione del diritto dell'attore al ritratto, poiché quest'ultimo non ha diritto al lucro del convenuto ma solo al risarcimento dei danni Trib. Milano, 14 maggio 1998, Giud. GROSSI, Gianluca Grignani c. Forservice s.r.l., *Aida* 1998, Repertorio III.4.9.3).

Quando una persona (nella specie: Di Pietro) non provi di aver mai usato e dichiarati anzi di non intendere usare il proprio ritratto nella pubblicità di altrui prodotti commerciali non può richiedere il ed prezzo del consenso a titolo di danno emergente dall'altrui utilizzazione pubblicitaria non autorizzata del proprio ritratto (Trib. Milano, 3 novembre 1997, *Aida* 1998, 541/4).

Nella quantificazione del danno da abusivo sfruttamento dell'immagine, il parametro di riferimento può essere costituito dal compenso che il soggetto interessato ha ricevuto da altra impresa per le medesime prestazioni (Cass. 11 ottobre 1997 n. 9880, *Aida* 1998, 510/3).

I danni derivanti all'erede di un artista (nella specie: di Totò) dall'uso pubblicitario non autorizzato dell'immagine di quest'ultimo possono essere quantificati equitativamente ex artt. 2056 e 1226 c.c., da un lato essendo sempre incontestabile la perdita dell'utile economico che l'erede avrebbe potuto ricavare se avesse prestato il consenso alla diffusione dell'immagine del de cuius, dall'altro risultando indubbiamente molto difficoltoso fornire la prova del quantum quando, come nella specie, l'immagine del de cuius non sia mai stata utilizzata in spot pubblicitari (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, *Aida* 1995, 344/5).

Se non può affermarsi come regola generale che il danno derivante dall'uso pubblicitario non autorizzato dell'immagine sia in re ipsa, può tuttavia presumersi un danno di natura patrimoniale, ricollegabile all'impossibilità di offrire il proprio ritratto per la pubblicità, una volta che a tal fine sia stato da altri utilizzato, ovvero al ridursi del valore commerciale (di norma proporzionale alla rarità dell'uso) dell'immagine. (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, *Aida* 1993, 131/5).

La quantificazione del risarcimento dei danni derivanti dall'uso pubblicitario non autorizzato della propria immagine può essere svolta in via di equità, avendo quale parametro concreto la misura delle offerte ricevute dalla persona ritrattata per la partecipazione a campagne pubblicitarie (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/10).

Alla definizione ed alla valutazione del danno risarcibile per indebito uso dell'immagine concorrono due profili, uno dei quali collegato alla violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica della propria immagine e l'altro collegato alla violazione dell'immagine intesa come decoro (Trib. Roma, 25 marzo 1992, *Aida* 1993, 147/4).

4.9.4 condanna generica

4.9.5 *solidarietà e soggetti interni*

Il committente di una campagna pubblicitaria ha un proprio autonomo obbligo di accertarsi della correttezza dell'annuncio ideato dall'agenzia: onde la corresponsabilità del committente per fatto proprio esclude che questi possa agire in manleva contro l'agenzia per i danni che derivino dall'uso pubblicitario non autorizzato dell'immagine altrui (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/11).

Il sosia scelto ed impiegato dall'agenzia di pubblicità non risponde dei danni che dalla pubblicità derivano alla persona di lui più nota (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/9).

L'editore e la sua concessionaria di pubblicità non hanno un obbligo di controllo circa il soddisfacimento dei diritti di tutte le persone eventualmente coinvolte nell'inserzione pubblicitaria, di cui il terzo richiede la pubblicazione: onde non rispondono per omesso controllo dei danni che derivano ad un personaggio noto dall'uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/8).

L'utente e l'agenzia pubblicitaria rispondono dei danni derivanti dall'uso pubblicitario non autorizzato dell'altrui immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/7).

L'art. 11 della legge sulla stampa, che individua una responsabilità solidale civile limitatamente a fattispecie rilevanti penalmente, non è applicabile a determinare una responsabilità della casa editrice e della sua concessionaria di pubblicità, in solido con l'utente e con l'agenzia pubblicitaria, per i danni che derivano ad una persona nota dall'uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/6).

La solidarietà della obbligazione risarcitoria di soggetti che svolgono le diverse attività che vanno dalla committenza di un annuncio pubblicitario (nella specie: illecito per violazione dell'altrui diritto all'immagine) alla sua pubblicazione su un periodico non si muove su un piano meramente oggettivo ma pretende che a carico del soggetto che materialmente ha posto in essere una concausa dell'evento siano individuabili elementi di colpevolezza quantomeno a titolo colposo (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, *Aida* 1993, 160/5).

4.10 *penale*

4.11 *pubblicazione della sentenza*

Può essere disposta la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione del diritto al ritratto con la sua utilizzazione non autorizzata in una pubblicità, quale idoneo mezzo di reintegrazione in forma specifica del danno non patrimoniale, non liquidabile in forma patrimoniale ex art. 2059 c.c. in mancanza di reato, anche quando il titolare del diritto al ritratto non abbia provato che l'illecito abbia determinato danni patrimoniali (Trib. Milano, 3 novembre 1997, *Aida* 1998, 541/5).

Quando l'utilizzazione non autorizzata dell'altrui immagine non raggiunge la soglia del penalmente rilevante come offensivo del decoro della persona ritrattata, l'insussistenza del fatto-reato esonera il proprietario della pubblicazione e l'editore anche dalla responsabilità civile, ex art. 11 della legge sulla stampa 47/1948 (Trib. Roma, 20 luglio 1991, *Aida* 1992, 57/2).

4.12 *azione di arricchimento*

4.13 *prescrizione*

4.14 *processo*

Il distributore di un libro, che il ricorrente ex art. 700 c.p.c. ritiene lesivo del proprio diritto all'onore ed alla reputazione, non è legittimato passivo alla relativa azione cautelare ma è legittimato ad intervenire in causa ad adiuvandum ex art. 105 co. 2 c.p.c. (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, *Aida* 1998, 557/1).

L'accertamento dei limiti oggettivi e soggettivi del consenso prestato alla diffusione del proprio ritratto costituisce giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass. 10 giugno 1997 n. 5175, *Aida* 1998, *Aida* 1998, 507/3).

Quando l'attore agisce in via cautelare contro il regista di un film a tutela del proprio diritto all'identità personale il giudice non può accertare e ritenere eventuali lesioni del suo diverso diritto all'onore o alla reputazione (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, *Aida* 1993, 141/2).